

Regime forfettario infermiere

Se sei un'infermiere libero professionista e quindi "autonomo", e rispetti le condizioni per poter aderire al Regime forfettario, potrai godere di numerosi vantaggi nello svolgimento della tua attività professionale.

Questo particolare Regime fiscale può agevolare la tua attività sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista contabile.

Se rientri nel Regime forfettario, nello svolgimento della tua attività, sarai esonerato da:

- Obbligo di fatturazione elettronica;
- Applicazione dell'iva in fattura;
- Applicazione della ritenuta d'acconto, i tuoi clienti non dovranno più trattenerci il 20% a titolo di acconto, ma dovranno versarti l'intera cifra indicata in fattura;
- Registrazione di fatture e corrispettivi.
- Soggetto all'imposta sostitutiva, questa particolare imposta di aliquota pari al 15%, "sostituisce" tutte le imposte che normalmente si è tenuti a pagare quando si svolge un'attività professionale. Ci sono alcuni casi in cui potresti applicare un'imposta sostitutiva agevolata al 5%;

Regime forfettario imposta sostitutiva 5 %: cos'è?

In alcuni casi, se si rispettano determinate caratteristiche che analizzeremo in seguito, l'aliquota del 15% può essere ridotta al 5% per i primi 5 anni in cui si inizia un'attività con Partita Iva.

Chi ne ha diritto?

In linea generale, la riduzione dell'aliquota del 5% è dedicata a tutte quelle attività che vengono aperte da titolari che non le hanno mai svolte prima.

Il Legislatore ha voluto incentivare l'apertura di Partite Iva per tutte quelle persone che vogliono iniziare una nuova attività, di cui mai si sono occupati nella loro esperienza lavorativa precedente né come lavoratori dipendenti, né come imprese familiari, ecc.

Requisiti d'accesso

In particolare, le caratteristiche che si devono possedere per poter accedere a questa riduzione, che sono consultabili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono:

- Il titolare dell'attività non abbia svolto, nei tre anni precedenti dell'inizio dell'attività, attività d'impresa anche in forma associata o familiare;
- L'attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un'attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente. (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per poter esercitare arti o professioni);
- Nel caso in cui venga rilevata un'attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l'ammontare di incassi generati l'anno precedente dall'attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

Ricordiamo che l'agevolazione della riduzione dell'aliquota al 5% vale solo per i primi 5 anni, dal sesto in poi si avrà l'obbligo di applicare l'aliquota piena, ovvero del 15%.

NOTA BENE: non sono previsti limiti di età per poter applicare l'aliquota al 5%.

Regime forfettario infermiere: Codice ATECO

Per poter aderire al Regime forfettario è previsto un unico limite da dover necessariamente rispettare, questo limite è il medesimo per tutte le tipologie di attività ed è rappresentato dai 65.000 euro di ricavi generati nell'anno precedente.

L'accesso al Regime forfettario è precluso, anche se si rispettano i 65.000 euro di ricavi, se si rientra in precise casistiche di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Per prima cosa, quando andrai ad aprire la Partita Iva per lo svolgimento della tua professione, dovrai inserire il codice ATECO inerente alla tipologia di attività che andrai a svolgere.

Per gli infermieri, il codice ATECO di riferimento è rappresentato dal seguente:

“86.90.29 – altre attività Paramediche indipendenti NCA”

Con questo codice ATECO, potrai svolgere le seguenti attività:

- Servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.;
- Attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti.

Questo codice ATECO ha un coefficiente di redditività pari al 78%.

Regime forfettario infermiere: cause di esclusione

Per poter aderire al Regime forfettario, oltre a verificare di non superare i 65.000 euro di ricavi prodotti dalla tua attività in un anno, come abbiamo accennato prima dovrai verificare di non rientrare nelle cause di esclusione appositamente previste dalla Normativa sul Regime forfettario.

In questo paragrafo andremo ad analizzare quali sono queste cause di esclusione, ma prima occorre fare un'importante precisazione:

NB: rientrare in tali cause di esclusione non ti permetterà di usufruire del Regime forfettario anche se i ricavi derivanti dallo svolgimento della tua attività risultano essere inferiori ai 65.000 euro previsti come limite.

Non potrai accedere al Regime forfettario se:

- La tua attività è già soggetta ad un Regime speciale ai fini Iva, come ad esempio nel caso dei settori agricolo e ittico;
- Non sei residente in Italia, a meno che tu sia residente in uno Stato membro dell'Unione Europea e allo stesso tempo produci sul territorio italiano almeno il 75% dei ricavi complessivamente generati dalla tua attività;
- Nell'esercizio della tua attività ti occupi (prevalentemente o esclusivamente) della vendita di: fabbricati, mezzi di trasporto nuovi o terreni edificabili;
- Oltre alla tua attività, partecipi in: società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
- La tua attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di un soggetto che risulta essere uno dei tuoi datori di lavoro dei due anni precedenti, dai quali hai ricevuto o ricevi ancora compensi per lavoro dipendente.

Se non rientri in tali cause di esclusione, potrai aderire al Regime forfettario.

Regime forfettario infermiere: esempio calcolo imposte

In questo paragrafo, faremo un esempio concreto per poter chiarirti il meccanismo di applicazione del coefficiente di redditività per poter calcolare quanto dovrai versare a titolo di imposta sostitutiva.

NB: per il calcolo dell'imposta sostitutiva, dovrai sottrarre dai ricavi conseguiti, l'ammontare di contributi che hai versato durante l'anno precedente. Invece per calcolare i contributi che dovrai versare, dovrai prendere in considerazione i ricavi al lordo dei contributi che avevi versato nell'anno precedente.

Nel prossimo esempio cercheremo di chiarirti il più possibile questo meccanismo.

Esempio

Anno: 2019 Attività: Infermiere Coefficiente di redditività: 78%

Ricavi conseguiti: 50.000 euro Reddito imponibile lordo: 39.000 euro (50.000 X 78%)

Contributi pagati nel 2018 (criterio cassa): 2.000 euro

Reddito imponibile netto per calcolo imposta sostitutiva: 37.000 euro (39.000 – 2.000)

Imposta sostitutiva al 15%: 5.550 euro (37.000 X 15%)

Se il soggetto considerato nell'esempio possiede i requisiti per poter applicare l'aliquota agevolata al 5%, dovrà pagare solamente 1.850 euro a titolo di imposta sostitutiva (anziché 5.550 euro).

Come ricordato in precedenza, per poter calcolare nel modo corretto i contributi che dovrai versare nel 2019 non dovrai prendere in considerazione i ricavi al netto dei contributi già versati nel 2018 (37.000 euro), ma dovrai prendere in considerazione i ricavi al lordo dei contributi che hai già versato, che in questo caso saranno quindi pari a 39.000 euro, mentre, ricordati sempre che il 4% da versare è sull'ammontare complessivo del "parcellato", trattandosi di rivalsa nei confronti del committente

Regime forfettario infermiere: contributi

La Cassa Previdenziale obbligatoria per coloro che svolgono attività infermieristiche professionali è l'ENPAPI (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professioni Infermieristiche).

L'ENPAPI prevede il pagamento dei contributi in base al reddito risultante dalla Dichiarazione dei Redditi.

In linea generale i contributi che gli infermieri professionisti devono versare alla loro Cassa Previdenziale sono di tre differenti tipi:

- **Soggettivo:** composto da una quota fissa (stabilita anno dopo anno direttamente dall'ENPAPI - attualmente circa € 1600,00) ed una percentuale (pari al 16% nel 2019) in base al reddito generato dall'attività;
- **Integrativo:** consiste in un'aliquota pari al 4% del reddito lordo complessivo;
- **Maternità:** ogni anno viene deciso un importo fisso dall'ENPAPI (circa € 180,00)

Possibilità di pagare in misura ridotta il contributo soggettivo

E' prevista, comunque (come già succede per gli iscritti in altri Collegi/Ordini) la possibilità di versare un contributo minimo ridotto al 50%; i casi contemplati per tale riduzione contributiva sono:
riduzione per contestuale lavoro dipendente – ovvero per quei soggetti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro subordinato e lavoro autonomo
riduzione per inattività professionale – coloro che sono rimasti inattivi per oltre 6 mesi continuativi nel corso dell'anno solare (deve essere però dimostrato)
riduzione per età – riservata a tutti i professionisti, che alla data di prima iscrizione non hanno compiuto il 30° anno d'età (e fino al raggiungimento di tale numero)
riduzione per nuova attività – riservata agli iscritti con nuova partita IVA per le prime 4 annualità
nb: le opzioni NON sono cumulabili (se ne può scegliere solo una) e la riduzione si applica solo sui contributi minimi fissi

diverso è il caso della richiesta di esonero dalla contribuzione, infatti:

possono essere esonerati dalla contribuzione fissa minima quei lavoratori in possesso del requisito della contestuale presenza di lavoro dipendente e libero professionale laddove il part-time sia superiore al 50.1% o nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno

Tali contributi potranno essere versati in 5 rate bimestrali di pari importo e un'ultima rata a dicembre pari al conguaglio tra quanto versato a titolo di anticipo nelle 5 rate precedenti e quanto effettivamente dovuto in base ai ricavi generati dall'attività professionale.

Le scadenze entro le quali bisogna versare le rate sono fisse ogni anno ogni 10 del mese di:

- Febbraio;
- Aprile;
- Giugno;
- Agosto;
- Ottobre;
- Dicembre.

E per ulteriori informazioni: www.enpapi.it

MARCA DA BOLLO

Su ogni parcella sanitaria, quando l'importo richiesto al Paziente/Cliente/Utente è superiore a € 77,47 , deve essere applicata una marca da bollo del valore facciale di € 2,00 o, in alternativa la dicitura "Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014" e entro il mese di aprile dell'anno seguente versare a mezzo modello F24 la somma del valore delle marche utilizzate in modalità virtuale.

SISTEMA T.S.

Per rendere la vita più "agevole", la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 949) e il decreto del 1 settembre 2016 del MEF hanno ampliato ad ulteriori soggetti l'obbligo, già introdotto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs 175/2014, di trasmettere al Sistema tessera Sanitaria i dati delle prestazioni erogate a far data dal 1° gennaio 2016.

Sono da tempo state rese disponibili le funzioni per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema TS, per i seguenti soggetti:

- strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- iscritti agli albi professionali:
 - degli psicologi
 - degli infermieri
 - delle ostetriche ed ostetrici
 - dei tecnici sanitari di radiologia medica
 - dei medici veterinari

Come bisogna fare per la registrazione e l'accreditamento? Entrare in Internet e digitare http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+s+informa/730+-+spese+sanitarie/registrazione+accreditamento+al+sistema+ts

Oppure più semplicemente digitare: sistema tessera sanitaria e quindi cliccare sul portale sopra indicato; si apre la 1^ videata con l'elenco dei soggetti obbligati e si clicca su "registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS". Si risponde alle domande che appaiono a video ed al termine viene assegnato un "codice identificativo" e una "parola chiave"; una volta ottenute le credenziali si effettua la login dal portale: <https://sistemats4.sanita.finanze.it> e si procede agli invii della documentazione fiscale entro il termine di scadenza (solitamente prima della fine del mese di gennaio (termini da verificare ogni anno)

L'iscrizione al Sistema TS è diventato obbligo di Legge applicato anche a quel personale sanitario che era stato originariamente escluso in quanto , vista l'innovazione della "precompilata" , anche le spese sostenute dal cittadino per cure infermieristiche sono oneri detraibili (e quindi diminuiscono l'imposta) in quanto si tratta di spese di natura sanitaria